

COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

D.P.C.M. del 22/03/2020 (Presidente Consiglio dei Ministri) e Ordinanza Ministro della Salute del 22 marzo 2020
Regione Lombardia Ordinanze. n° 514 del 21/03/2020 n° 515 del 22/03/2020

Regole più stringenti per tutelare la salute dei cittadini in evidenza i seguenti punti:

in grassetto validi fino al 15 aprile – sottolineati validi fino 03 aprile (salvo proroghe)

- Vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblico e privato, in comuni diversi rispetto a quelli in cui attualmente ci si trova salvo i seguenti casi:
 - a – comprovate esigenze lavorative**
 - b – assoluta urgenza**
 - d – motivi di salute**
- Non è consentito il rientro presso proprio domicilio, abitazione o residenza;
- **Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;**
- Sono sospese le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle all'allegato 1 del D.P.C.M del 22/03/2020;
- **Divieto di assembramento di più di 2 persone nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;**
- **Sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;**
- **Sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;**
- **Sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;**
- **Sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona (come parrucchieri, barbieri, estetisti, centri benessere);**
- **Sospensione delle cerimonie civili e religiose compresi quelli funebri;**
- **Sospensione di attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di quelle di prima necessità all'allegato 1 dell'ordinanza R.L. n° 514;**
- **Chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;**
- **Sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);**
- **Chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza;**
- **Fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati all'attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;**
- **Sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;**
- **Vietato l'accesso al pubblico ai parchi, aree gioco ed ai giardini pubblici. Vietato praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente. Nel caso di uscite con animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche rimanere ad una distanza non superiore a 200 m dall'abitazione.**
- **Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e monopoli di stato, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**
- **Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.**

I testi e gli allegati completi del D.P.C.M del 22-03-2020 e le ordinanze n° 514 n° 515 di Regione Lombardia sono visibili sul sito del Comune all'indirizzo www.vallidelbitto.it

Cari concittadini,

raccomando a tutti di osservare rigorosamente le disposizioni. Il coronavirus non è una patologia grave, ma sappiamo anche che può essere pesantissimo per le persone più fragili e la drammatica situazione in alcune zone anche vicine a noi lo stanno dimostrando. Dobbiamo proteggere noi stessi per proteggere i nostri cari. Restiamo in casa, siamo prudenti, manteniamo le distanze, evitiamo affollamenti superiori alle 2 persone, usiamo guanti monouso e mascherine e ricordiamoci che se siamo uniti e rispettiamo tutte le regole.

ANDRA' TUTTO BENE-STATE A CASA-RISPETTATE LE REGOLE!!!

IL SINDACO
Cav. Patrizio Del Nero

Albaredo per San Marco, 22.03.2020